

STATUTO ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE – ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata

“Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento” o in forma abbreviata ACEPI”

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale, ed ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ovunque Sezioni ed Uffici, definendone le modalità operative.

ACEPI ha durata illimitata.

SCOPO – ARTICOLO 2

ACEPI ha lo scopo di promuovere l'interesse e la conoscenza nei confronti dei certificati e prodotti di investimento (tra i quali obbligazioni strutturate, *covered warrants*, ecc.) presso i risparmiatori e di favorire lo sviluppo di mercati (primario o secondario) efficienti e trasparenti per tali prodotti.

ACEPI, a tal fine:

- (i) promuove la circolazione di informazioni relative ai certificati e prodotti di investimento, tanto tra gli Associati, quanto tra questi ultimi, gli intermediari finanziari e il pubblico;
- (ii) promuove, sostiene e realizza attività di studio, ricerca, divulgazione e consulenza in materia di certificati e prodotti di investimento;
- (iii) collabora in Italia e all'estero con le autorità regolamentari per l'evoluzione normativa nazionale ed europea e con le società di gestione dei mercati, regolamentati e non, sui quali i certificati e i prodotti di investimento vengono quotati, per lo sviluppo sostenibile del mercato;
- (iv) tutela gli interessi collettivi degli Associati e ne assume la rappresentanza, in Italia e all'estero; e
- (v) promuove ogni altra iniziativa opportuna o utile per migliorare la tutela dei risparmiatori tramite il corretto e trasparente funzionamento dei mercati dei certificati e prodotti di investimento.

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE – ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto, potrà in particolare:

- a) stipulare atti o contratti di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi di ACEPI;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività strumentali, accessorie e connesse;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle di ACEPI;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, borse di studio, premi e scambi culturali;
- e) sviluppare relazioni con i media, organizzare convegni, simposi ed eventi in genere;
- f) curare la pubblicazione di libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo, e svolgere attività editoriale in generale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ASSOCIATI – ARTICOLO 4

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati quei soggetti, italiani o esteri, persone fisiche o giuridiche, che a vario titolo contribuiscono al raggiungimento delle finalità associative di ACEPI e che si dividono in **Ordinari, Aderenti, e Onorari**:

1. **Soci Ordinari.** Sono le banche e le imprese di investimento che emettono certificati e prodotti di investimento, purché debitamente autorizzate.
2. **Soci Aderenti.** Sono le imprese e società che svolgono attività di carattere organizzativo, commerciale, distributivo e/o promozionale nel settore dei certificati e prodotti di investimento, compresi i *broker on-line* e le società di gestione di borse e mercati (anche MTF).
3. **Soci Onorari.** Sono enti, istituzioni, università, organizzazioni, associazioni, società, persone

fisiche e professionisti che, per rilevanza economica o amministrativa, posizione rivestita, funzioni esercitate, attività svolta, competenza, capacità, esperienza e titoli individuali acquisiti anche nel campo scientifico e culturale, possono contribuire al raggiungimento delle finalità associative di ACEPI. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Non sono Associati quei soggetti che svolgono un'attività accessoria, collaterale o complementare alle finalità associative di ACEPI. – quali società di consulenza, società di revisione, studi legali, associazioni professionali, società di comunicazione, società di formazione e/o educazione finanziaria, aziende IT, *rating provider*, *index providers*, altri intermediari finanziari – che possono contribuire, anche economicamente, a progetti ed attività di ACEPI in qualità di Sostenitori/Affiliati.

Non hanno diritto di voto in Assemblea.

I candidati potenziali Associati o Sostenitori devono presentare formale domanda di ammissione, corredata da una presentazione, al Consiglio di Amministrazione che delibererà a sua assoluta discrezione e a maggioranza dei voti. La delibera è inappellabile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare al Comitato Esecutivo la selezione dei candidati e l'espressione di un parere, consultivo e non vincolante, sulle domande di adesione ricevute.

Gli Associati e i Sostenitori/Affiliati sono tenuti al versamento della quota annuale, il cui importo, modalità e termini di pagamento sono fissati annualmente dal Consiglio d'Amministrazione per ogni categoria, fatta eccezione per i Soci Onorari. Nel caso in cui la partecipazione in qualità di Associato o Sostenitore/Affiliato venga a cessare prima della fine dell'esercizio è ugualmente dovuta l'intera quota annuale. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio e sul fondo comune di ACEPI. Il numero degli Associati e Sostenitori/Affiliati è illimitato.

RECESSO ED ESCLUSIONE – ARTICOLO 5

L'Associato o Sostenitore/Affiliato che intende recedere da ACEPI deve comunicare il suo proposito al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., sottoscritta dal socio o, qualora si tratti di enti e società, da uno dei legali rappresentanti. Il recesso, ai fini del pagamento della quota annuale, è efficace a partire dall'esercizio successivo alla data in cui ne è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione, ma dopo effettuata la comunicazione di recesso, il socio perde il diritto di partecipare alle successive assemblee che si terranno nel corso del medesimo esercizio e in quelli successivi. La qualifica di Associato o Sostenitore/Affiliato si perde anche per morosità o indegnità

La morosità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso di mancato versamento della quota di almeno un esercizio.

L'indegnità viene sancita dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 per gravi motivi, quali ad esempio nel caso in cui l'Associato o Sostenitore/Affiliato con il suo comportamento abbia violato lo Statuto, o il Decalogo o altre Linee Guida associative, o procurato un grave danno (anche reputazionale) all'Associazione o ai suoi Soci, o altrimenti ostacolato e/o compromesso il raggiungimento degli scopi associativi, ovvero ingiustamente denigrato l'associazione o il comportamento dei suoi organi. In questi casi, la qualità di Associato Sponsor/Affiliate si perde dalla data in cui viene data comunicazione all'interessato, , che il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato la morosità, ovvero l'indegnità. Gli Associati receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né possono pretendere il rimborso delle quote versate o l'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

FONDO COMUNE – ARTICOLO 6

Il fondo comune è costituito:

- a) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- d) dalle quote sociali versate dai Soci Ordinari, dai Soci Aderenti, e dagli Affiliati/Sostenitori;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente. La destinazione del fondo comune in caso di scioglimento dell'Associazione è regolata dall'art.22 del presente statuto.

ESERCIZIO FINANZIARIO – ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio consuntivo ed entro la fine di ciascun esercizio il progetto di bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre entrambi all'assemblea per l'approvazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – ARTICOLO 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo
- il Presidente;
- il Segretario dell'Associazione, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Al Segretario, ove nominato, spetta un compenso nella misura determinata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le altre cariche all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

ASSEMBLEA – ARTICOLO 9

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun associato, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale previsione di un'Assemblea di seconda convocazione che può aver luogo il giorno successivo a quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed anche mediante la posta elettronica, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due quinti degli Associati, come previsto dall'art. 20 C.C. L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede legale. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante la seduta, ovvero il notaio, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA – ARTICOLO 10

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulla nomina e revoca del Presidente ed eventualmente del Segretario dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune, nonché su quant'altro le sia demandato per legge o per statuto.

VOTO E INTERVENTO IN ASSEMBLEA – ARTICOLO 11

Hanno diritto di votare all'Assemblea tutti i Soci Ordinari, Aderenti in regola nel pagamento della quota annuale associativa. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati purché non sussistano circostanze ostative a norma di legge. Gli Associati potranno intervenire in Assemblea anche tramite due o più rappresentanti, previa indicazione al Presidente dell'adunanza di quale di essi sia legittimato all'esercizio del diritto di voto che rimane unico.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua mancanza o impedimento, da altra persona nominata seduta stante.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario (salvo che il verbale dell'assemblea venga redatto da notaio) e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, ovvero, in caso di suo intervento, dal notaio verbalizzante.

COSTITUZIONE E DELIBERE – ARTICOLO 13

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo/statuto e la dichiarazione di indegnità degli Associati è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in tale ultimo caso il socio interessato ha l'obbligo di astenersi e il suo voto non va computato ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione dell'attivo, oltre che la devoluzione del fondo associativo, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ARTICOLO 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, incluso il Presidente, scelti tra rappresentanti dei Soci Ordinari eletti dall'Assemblea degli Associati, la quale ne determina di volta in volta il numero e ha facoltà altresì di revocare in corso di mandato uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, e tra questi anche il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per due esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più consiglieri (non superiori nel complesso alla metà dei membri del Consiglio) vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio d'Amministrazione può provvedere alla loro cooptazione con altre persone fisiche sino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina dei consiglieri cessati. Qualora in corso di esercizio venissero a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio, questo si intenderà integralmente decaduto e dovrà essere convocata, entro trenta giorni dal verificarsi di tale ipotesi, l'assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e, se lo ritiene del caso, il Segretario dell'Associazione, ove a tali nomine non abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione che siano stati designati dai Soci Onorari nell'ambito della propria struttura organizzativa – societaria, che per cambio di impiego o di qualifica o per altre ragioni personali cessino di far parte di tale struttura, si intendono decaduti dalla carica e sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente e/o al Segretario dell'Associazione, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal precedente articolo. Decadono parimenti dalla carica nell'ipotesi di recesso dall'Associazione da parte della banca o impresa di investimento che li ha designati, comunicato nelle forme previste dal precedente articolo 5 e con obbligo, anche in tal caso, di darne notizia ai predetti organi come sopra previsto.

CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CDA – ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota annuale per ogni categoria di Associato, fatta eccezione per i Soci Onorari. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed anche mediante utilizzo della posta elettronica, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato, che ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti i Consiglieri ne siano previamente informati, e coordina i lavori del Consiglio.

materie da trattare. In casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, anche fuori dalla sede legale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Segretario, o dal Consigliere presente più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare, al Consiglio spetta di:

- a. predisporre il Bilancio dell'ultimo decorso esercizio sociale e il programma per l'esercizio successivo, unitamente alla relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- b. deliberare in merito all'importo delle quote associative annuali;
- c. d. promuovere ogni utile iniziativa per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- e. deliberare l'ammissione di ogni nuovo Associato o Sostenitore/Affiliato, stabilendo la categoria in cui può collocarsi il potenziale Associato;
- g. nominare un Responsabile Scientifico e l'istituzione di Commissioni Tecniche all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;
- i. approvare il Decalogo, codici di condotta, linee guida e provvedere alla revisione periodica e alla verifica dell'osservanza;
- j. nominare dipendenti e collaboratori e terminare i relativi rapporti lavorativi, nonché fissare obiettivi e

determinare i compensi per lo staff professionale che opera a supporto dell'Associazione

h) istituire sezioni distaccate e uffici dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario, ove nominato, i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE – ARTICOLO 18

Il Segretario dell'Associazione, ove nominato dall'Assemblea e ove a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione che gli verranno attribuiti dal Consiglio. In tale ambito gli spetta anche la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi.

COMITATO ESECUTIVO – ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo formato da un numero dispari di suoi membri, determinato dal Consiglio medesimo fra tre e cinque compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne fa parte di diritto.

Al Comitato Esecutivo vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione uno o più poteri ed attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione dell'Associazione, disciplinati all'articolo 17, sulla base di un programma (bi)annuale delle attività e degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché il compito di selezionare le domande di adesione soddisfacenti la politica di ammissione dell'Associazione e pertanto suscettibili di successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al Comitato Esecutivo le stesse disposizioni dello Statuto relative alla convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alla loro presidenza, gestione e verbalizzazione. I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione, sono trasmessi anche a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza o alla decadenza del Consiglio che lo nomina

Qualora venga a mancare un componente del Comitato Esecutivo, questo deve essere integrato per cooptazione alla prima riunione utile e resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Comitato. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Comitato si riduce della metà dei componenti originari, l'intero Comitato decade e si deve procedere al rinnovo dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI – ARTICOLO 20

Ove nominato, il Collegio dei Revisori controlla la gestione della Associazione. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, che restano in carica per due esercizi.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, hanno facoltà di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

CLAUSOLA ARBITRALE – ARTICOLO 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e ACEPI o suoi Organi, in tutti i casi non vietati dalla Legge dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale, avente natura rituale e composto di tre membri, da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione su istanza della parte più diligente. Il Collegio, che deciderà secondo diritto, statuirà oltre che sul merito, anche a carico di quale delle parti e in che proporzione dovranno gravare le spese per il lodo nonché gli onorari dovuti ai componenti il Collegio.

SCIoglimento – ARTICOLO 22

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune verrà devoluto, con delibera dell'Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

RINVIO – ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in Italia in materia.

Approvato dall'Assemblea riunitasi il 14 dicembre 2022